



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "DI POPPA -
ROZZI"**

I.P.S.S.A.R.C.T. - I.P.S.A.A.

Via F. Barnabei, 2 Teramo - Cod.Fisc. 80003110675 Tel.Pres. 0861/248215 Segr. 0861/247248

REGOLMENTO D'ISTITUTO

Anno scolastico 2010-11

Art. 1 GIORNATA SCOLASTICA e ANNO SCOLASTICO

a) ACCESSO NELLE AULE : ore 8,15

b) ORARIO DELLE LEZIONI

DAL LUNEDÌ AL SABATO	
INIZIO LEZIONI	8.20
SECONDA ORA	9.20
TERZA ORA	10.20
INTERVALLO	10.20-10.30
QUARTA ORA	11.20
QUINTA ORA	12.20
USCITA	13.20

MARTEDÌ POMERIGGIO	
PRIMA ORA (Interscuola)	13.30
SECONDA ORA	14.10
TERZA ORA	15.00
QUARTA ORA	15.50
TERMINE LEZIONI	16.40

c) SUDDIVISIONE DELL'ANNO SCOLASTICO:

N. 2 quadrimestri: il primo quadrimestre dall'inizio dell'anno scolastico al 31 gennaio il secondo quadrimestre dal 1° febbraio alla fine dell'anno scolastico.

Art.2 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Il personale docente e ATA

a) vigila sugli alunni per prevenire ogni danno alle strutture e alle dotazioni didattiche e qualsiasi inconveniente che possa compromettere la civile convivenza e l'incolumità delle persone;

b) assume un comportamento consono all'ambiente scolastico, svolgendo le proprie mansioni con puntualità, nel rispetto degli impegni assunti;

c) vigila affinché gli estranei non autorizzati non accedano all'edificio scolastico e non contattino gli alunni all'interno della Scuola;

d) rispetta e pretende il rispetto del presente Regolamento d'Istituto e deve rispettare gli orari stabiliti.

Art. 3 PERSONALE A.T.A.

a) Il personale di Segreteria assicura con puntualità il servizio previsto.

b) Il personale ausiliario assicura la propria presenza nei piani stabiliti.

c) Il personale ausiliario collabora, nei modi e nei termini fissati dalla legge, nei compiti di sorveglianza degli alunni (vedi art. 12, punto f, art. 19, punti b e c, art. 20).

Art. 4 PERSONALE DOCENTE

Il personale Docente svolge le funzioni e le mansioni stabilite dalla vigente normativa e dal presente regolamento.

In particolare:

- a) assicura nella prima ora la sua presenza in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, la puntualità e la tempestività nei cambiamenti di classe;
- b) interviene nell'ambito scolastico, ogni qualvolta se ne presenti l'esigenza, per riprendere il comportamento di qualsiasi alunno dell'Istituto e, in caso di necessità, per predisporre provvedimenti disciplinari (vedi art. 10);
- c) garantisce un'adeguata vigilanza sugli alunni durante la ricreazione (vedi art. 13);
- d) affida gli alunni, in via eccezionale, al personale ausiliario del piano per farli accompagnare in Presidenza;
- e) non fuma negli ambienti interni all'Istituto e non consente agli alunni di fumare (vedi art. 14);
- f) cura la compilazione dei registri sia personali che di classe;
- g) limita il più possibile l'uscita degli alunni dalle classi durante le ore di lezione e controlla che gli stessi rientrino con sollecitudine;
- h) evita le uscite nei corridoi degli alunni che abbiano terminato in anticipo le verifiche scritte;
- i) coinvolge gli alunni nella programmazione e li rende consapevoli dei loro doveri ed edotti sui criteri di verifica e di valutazione e sui risultati conseguiti nelle prove di verifica (Statuto delle studentesse e degli studenti, art.2, punto 4).

Art. 5 ALUNNI

Gli alunni utilizzano il servizio scolastico nei modi e nei termini stabiliti dalle vigenti normative e indicati nel presente Regolamento.

In particolare:

- a) al mattino raggiungono le proprie classi al suono della prima campanella;
- b) frequentano assiduamente le lezioni e partecipano adeguatamente alle attività scolastiche (Statuto delle Studentesse e degli Studenti, art. 3, punti 1, 3);
- c) vestono in modo consono e rispettoso nei confronti degli altri e dell'istituzione scolastica;
- d) non sostano nei corridoi, al bar, nei bagni, per le scale, al telefono, etc. durante le ore di lezione;
- e) non fumano (vedi art. 14);
- f) non utilizzano il servizio – bar e i distributori automatici, salvo deroghe motivate, al di fuori della ricreazione;
- g) non escono dalle aule durante le lezioni e nel cambio degli insegnanti;
- h) non introducono a Scuola oggetti non compatibili con le esigenze didattiche;
- i) non accedono e non utilizzano i laboratori senza sorveglianza del personale docente;
- l) non utilizzano in modo improprio le dotazioni didattiche;
- m) comunicano tempestivamente ai loro genitori quanto la Scuola dispone con le varie circolari e fa firmare eventuali comunicazioni scritte, moduli o altro;
- n) non consumano vivande durante le lezioni;
- o) non utilizzano il cellulare durante le lezioni (vedi art. 15).

Art. 6 ENTRATE IN RITARDO

Per le entrate in ritardo, dovute ai mezzi di trasporto extraurbani, gli alunni saranno ammessi in classe su richiesta scritta dei genitori, valida per tutto l'anno scolastico. L'ingresso a scuola avviene dalle ore 8.15 alle ore 8,20.

Alle ore 8.20 iniziano le lezioni. Tutti gli alunni sono tenuti ad essere in classe ordinatamente ed a preparare il materiale per la lezione.

L'ingresso è tollerato fino alle ore 8.25.

Alle ore 8.25 il portone resterà chiuso per 10 minuti.

Gli alunni ritardatari attenderanno la riapertura del portone alle ore 8.35 e resteranno in attesa nel corridoio alla destra dell'ingresso per la compilazione dei permessi.

Entreranno in classe, con l'annotazione del ritardo, entro e non oltre le ore 8.50.

Gli alunni che arriveranno oltre tale orario attenderanno nel corridoio suddetto l'ingresso alla seconda ora.

Al quarto ritardo l'alunno, per essere ammesso in classe, dovrà essere accompagnato dal genitore. Nel caso in cui non venga accompagnato, l'alunno sarà comunque ammesso in classe e dovrà essere accompagnato nella giornata successiva.

Nei casi di inadempimento o di reiterati ritardi, l'alunno subirà le seguenti sanzioni disciplinari:

- 1) quattro ritardi non giustificati, richiamo scritto del D.S.;
- 2) per ulteriori quattro ritardi, un giorno di sospensione;
- 3) per altri quattro ritardi, tre giorni di sospensione.

I ritardi dovuti a causa di forza maggiore, documentata o accertabile, e quelli nei quali l'alunno è accompagnato dal genitore, sono da considerare giustificati e non computabili ai fini dei provvedimenti disciplinari.

I ritardi di cui sopra, unitamente alle assenze, pur non essendo per se stesse preclusive della valutazione del profitto, saranno presi in considerazione per l'assegnazione del voto di condotta e del giudizio complessivo in sede di valutazione sommativa quadrimestrale e finale.

Art. 7 USCITE ANTICIPATE

a) Non sono consentite uscite anticipate prima della quarta ora, eccetto che per urgenti e documentati motivi.

Per i maggiorenni l'autorizzazione sarà concessa solo se confermata da un genitore.

c) I minorenni dovranno essere prelevati direttamente da un genitore.

d) L'autorizzazione alle uscite, non adeguatamente documentata, potrà anche essere negata per esigenze didattiche.

Art. 8 GIUSTIFICAZIONI

a) I libretti per la giustificazione delle assenze devono essere ritirati presso la Segreteria Didattica entro il 1° mese dell'anno scolastico, direttamente da uno dei genitori che, munito di documento di identità, dovrà depositare la propria firma in Segreteria.

b) Gli alunni giustificano le assenze con il libretto il giorno del rientro a scuola o, al massimo, entro tre giorni. Trascorso tale termine, il D.S. provvede ad attivare la procedura prevista per irrogare le sanzioni disciplinari: ammonizione scritta e sospensione di un giorno.

- c) Il docente Coordinatore di classe, con cadenza settimanale, è tenuto a controllare la regolarità delle annotazioni di cui ai punti precedenti e di comunicare alla figura strumentale "Interventi e Servizi per gli studenti e rapporti con le famiglie" .
- d) Gli alunni devono presentare la giustificazione al docente della 1° ora di lezione. Sarà cura del Docente controllare la corretta giustificazione sull'apposito libretto, annotando l'avvenuta o mancata riammissione.
- e) Le assenze di durata superiore ai cinque giorni, determinate da motivi di salute, dovranno essere giustificate anche (deve essere sempre presentata la regolare giustificazione sull'apposito libretto firmata da un genitore) con certificato medico; in qualsiasi altro caso la riammissione in classe avverrà solo se l'alunno sarà accompagnato da un genitore.
- f) Le assenze dell'alunno, a seguito di astensione collettiva dalle lezioni, devono essere giustificate.
- h) La scuola, per assolvere alla finalità educativa, informerà le famiglie, tramite comunicazione scritta, per periodi prolungati di assenze.

Art 9 ASSEMBLEE

- a) Le assemblee debbono essere convocate con un ordine del giorno ben definito e attinente l'approfondimento di problemi inerenti la Scuola o la società.
- b) E' garantito il diritto di riunione e di assemblea degli studenti nei modi e nelle forme previste dalla vigente legislazione. Le assemblee studentesche d'Istituto si svolgono in locali idonei.
- La convocazione, secondo quanto previsto dalla legge, deve avvenire almeno 5 gg. prima, previa comunicazione dell'O.d.G. e dell'elenco degli alunni addetti al servizio d'ordine al Dirigente scolastico. Lo svolgimento delle assemblee non deve avvenire sempre negli stessi giorni della settimana. Di ogni assemblea deve essere redatto apposito verbale da consegnare al Dirigente.
- c) Le assemblee di classe e d'Istituto possono essere programmate a cadenza mensile, nei limiti di 2 ore di lezione le prime, e di un'intera giornata di lezioni le seconde.
- d) Le assemblee straordinarie saranno concesse a discrezione del Dirigente, solo in presenza di avvenimenti eccezionali a livello locale o nazionale che abbiano diretto riflesso sulla scuola; tali assemblee sono soggette alle disposizioni che regolano le assemblee ordinarie; la loro convocazione deve avvenire con un giorno almeno di anticipo, in qualsiasi giorno della settimana
- e) Le assemblee di corso possono essere concesse necessitate da problematiche di rilevante interesse comune a tutte le classi del corso. Esse vanno convocate con 5 gg. di anticipo, previa notifica dell' O.d.G. al Dirigente scolastico, dalla maggioranza degli studenti del corso (metà + 1 del totale degli studenti).
- f) La Scuola mette a disposizione i propri locali in orario pomeridiano per assemblee di studenti per finalità didattiche e culturali, per associazioni di ex studenti. La richiesta dei locali deve avvenire con 5 gg. di anticipo, mediante domanda sottoscritta da 5 alunni maggiorenni, che si rendano responsabili dei locali e dell'organizzazione (Statuto delle Studentesse e degli Studenti, art. 2, punto 10).
- g) I Presidenti delle assemblee sono responsabili della conduzione dei lavori e di quanto avviene, il Dirigente o un suo delegato, di sua iniziativa o su richiesta del Presidente, può intervenire e può sospendere i lavori qualora emerga l'impossibilità di un regolare svolgimento o ravvisi il mancato rispetto delle norme e un pericolo per i partecipanti.
- h) Su autorizzazione del Consiglio d'Istituto, alle assemblee studentesche (per un massimo di n. 4 nel corso dell'anno) possono partecipare esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici o ex studenti (P.O.F., Statuto delle Studentesse e

degli Studenti)..

i) Le assemblee possono svolgersi anche per classi parallele.

j) Non possono essere autorizzate assemblee nell'ultimo mese di lezioni.

k) Le assemblee dei genitori, di classe e d'Istituto, vengono convocate, le prime, dalla maggioranza dei genitori della classe; le seconde, da almeno 100 genitori o dal Presidente del Comitato dei genitori e si svolgono fuori dall'orario delle lezioni.

Art. 10 RESPONSABILITÀ E SANZIONI DISCIPLINARI

a) L'alunno che, nonostante i richiami del docente, continui in un atteggiamento di disturbo in classe o dia luogo ad atti scorretti nei riguardi del docente e/o dei compagni, può essere soggetto ad ammonizione scritta da parte del Dirigente o di un suo collaboratore, previa annotazione, da parte del docente interessato, sul registro di classe.

Il mancato rispetto dei doveri prescritti dall'art. 3 del D.P.R. 249/98 sarà sanzionato come segue:

Disturbo in classe e mancato assolvimento dei doveri scolastici (mancanza di libri e materiale scolastico, mancato svolgimento dei compiti a casa ecc.)	Richiamo verbale del docente
Reiterazione dei comportamenti di cui sopra	Richiamo scritto del docente
Ulteriore reiterazione	Dopo tre richiami scritti del docente; ammonizione scritta dal D.S.
Comportamenti di particolare gravità (offese agli insegnanti ed ai compagni, al personale, minacce, molestie, violenze) o la presenza di numerose note	La sospensione fino a 15 giorni sarà deliberata dal Consiglio di Classe; la sospensione superiore ai 15 giorni sarà, invece, deliberata dal Consiglio d'Istituto (a norma del c. 7 dell'art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti)

b) L'alunno che dia luogo ad atteggiamenti scorretti verso compagni ed operatori scolastici fuori dell'aula, nell'ambito dell'edificio scolastico, viene segnalato al Dirigente o, in sua assenza, ad uno dei collaboratori, procedendo come al punto a.

c) Le sanzioni sono annotate sul registro di classe e sono oggetto di considerazioni da parte del competente Consiglio di classe in sede di valutazione periodica e complessiva dell'alunno.

La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita dal Consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione agli scrutini o all'esame conclusivo del ciclo.

d) Le sanzioni disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale e culturale. Il Consiglio di classe può prevedere la possibilità di recuperare il cinque in condotta svolgendo azioni in favore della comunità scolastica (tinteggiatura di locali scolastici, pulizia e riordino di spazi interni ed esterni alla scuola). Tale azione dovrà essere concordata con i genitori e si svolgerà sotto il loro controllo.

e) Comportamenti gravemente scorretti, lesivi della dignità della persona, sia

all'interno della propria aula, sia nell'ambito dell'edificio scolastico, possono essere sanzionati (seguendo le procedure indicate nei punti precedenti a e b) mediante sospensione fino a 15 gg., con o senza l'obbligo di frequenza, secondo la decisione del Consiglio di classe competente. (art. 328, commi 2 e 4, del decreto leg.vo 16 / 02 / 1994, n. 297. Statuto delle Studentesse e degli Studenti, art. 5). I comportamenti particolarmente riprovevoli e connotati da un alto grado di disvalore sociale, non possono essere trattati al pari delle comuni infrazioni disciplinari e, quindi, sono sanzionati con maggiore rigore e severità, secondo un principio di proporzionalità tra la sanzione irrogabile e infrazione disciplinare commessa.

f) Casi di recidiva, ossia di ripetute infrazioni disciplinari, possono essere sanzionati come al punto e).

g) Su delibera del Consiglio di classe, le sanzioni possono essere preclusive della partecipazione ai viaggi d'istruzione, alle visite e alle uscite didattiche.

h) Prima dell'irrogazione dell'ammonizione scritta, dell'allontanamento temporaneo dalla Scuola o di altro provvedimento è data facoltà all'alunno interessato di esporre le proprie ragioni, verbalmente e/o per iscritto, davanti al Dirigente e/o al Collaboratore, che sentirà contestualmente il Docente o l'operatore scolastico che chiede l'ammonizione scritta (Statuto delle studentesse e degli studenti, art.4, punto 3)

i) Come stabilito dall'art.4 punto 6 dello Statuto degli Studenti, le sanzioni ed i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni, ivi compreso l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono adottate dal Consiglio d'Istituto.

j) Nei periodi di allontanamento temporaneo deve essere instaurato e curato, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, in modo da preparare il reinserimento a Scuola dell'alunno (Statuto delle Studentesse e degli Studenti art. 4, punto 8).

k) L'alunno che venga sorpreso a danneggiare l'edificio o qualsiasi oggetto scolastico, o che risulti essere l'autore del danno, previa testimonianza di terzi, è soggetto ad avere ammonizione scritta da parte della Presidenza e al conseguente risarcimento pari all'entità del danno commesso, che verrà valutato dalla scuola.

Art. 10 bis PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'

Al momento dell'iscrizione i genitori e gli studenti sottoscrivono il Patto Educativo di Corresponsabilità predisposto dalla scuola al fine di porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell'ambito di un'alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.

Art. 11 RICORSI

a) Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia legittimo interesse, entro 15 gg. dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, formato dai seguenti componenti: Dirigente Scolastico, un docente, un genitore e due rappresentanti degli studenti. Tale organo si riunisce, su convocazione del Dirigente Scolastico, per esaminare eventuali ricorsi, e, sentiti tutti i soggetti interessati, decide anche a maggioranza,

entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso. L'Organo di Garanzia resta in carica due anni scolastici.

b) A richiesta di chi vi abbia interesse, l'Organo di Garanzia può intervenire anche per dirimere eventuali conflitti sorti all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Art. 12 USCITA DALLE AULE DURANTE e AL TERMINE DELLE LEZIONI

a) Non è consentito agli alunni l'uscita dalle aule durante il cambio delle lezioni.

b) L'uscita per il bagno sarà concessa a discrezione del docente,

c) Le uscite devono essere brevi e non ripetutamente richieste.

d) Le uscite non devono costituire un pretesto per soste al bar, soste ai bagni, presso i distributori automatici, passeggiate nei corridoi, conversazione con il personale ATA, etc.

e) Le richieste di uscita per telefonate di ordine personale saranno valutate ed eventualmente concesse dal docente.

f) Il docente che abbia bisogno, per seri e urgenti motivi, di allontanarsi momentaneamente dalla classe, è tenuto a chiamare il personale ausiliario del piano, che provvederà a controllare temporaneamente la classe stessa.

g) Uscita ultima ora di lezione: le classi, sorvegliate dai docenti dell'ultima ora, usciranno dalle rispettive aule al suono della campanella.

h) L'uso dei distributori automatici è consentito solo prima dell'inizio delle lezioni e nell'intervallo per la ricreazione.

Art. 13 INTERVALLO PER LA RICREAZIONE

a) L'intervallo per la ricreazione si svolge dalle 10.20 alle 10.30.

b) I docenti della terza ora sono tenuti a sorvegliare gli alunni, stando nella propria aula, o davanti ad essa, in modo da tenere sotto controllo la classe e i tratti di corridoio adiacenti.

c) Per evitare l'accalcarsi degli studenti presso il bar si procederà nel seguente modo: tra la prima e la seconda ora l'alunno delegato provvederà in modo sollecito a raccogliere le ordinazioni dei compagni e i soldi. Dalle ore 9.30 alle 10, a discrezione del docente, l'alunno delegato si recherà al bar per provvedere all'acquisto.

Art. 14 FUMO

a) Non è consentito ad alcuno (alunno, docente, personale ATA, personale ausiliario, estranei eventualmente presenti in Istituto) fumare nelle aule, nei corridoi, nei bagni, in palestra, nei laboratori, nella sala dei professori e in qualunque altro ambiente all'interno della Scuola, neanche durante la ricreazione (art. 1, legge n. 584 dell'11 novembre 1975).

L'alunno già richiamato verbalmente per aver violato il divieto di fumare nei locali della scuola, se incorrerà di nuovo nella suddetta violazione, sarà direttamente soggetto, previo avviso ai genitori, a sanzioni disciplinari (nota sul registro di classe, allontanamento dalla comunità scolastica), oltre all'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalle leggi vigenti (da € 27,50 a € 275,00) da parte del Dirigente Scolastico o un suo delegato.

b) Tutti hanno il diritto -dovere di far rispettare il suddetto divieto; qualora l'interpellato rifiuti di rispettarlo, l'interpellante è pregato di comunicarlo in Presidenza.

- c) Ciascun docente ha il diritto - dovere e la relativa autorità di richiamare all'ordine, quando necessario, tutti gli studenti, appartengano o meno alle proprie classi.
- d) Qualora i richiamati, che hanno l'obbligo di rispettare tutti docenti, e non solo i propri, eseguendone le legittime disposizioni, dovessero comportarsi scorrettamente nei loro confronti, i Docenti sono tenuti a notificarlo in Presidenza per gli opportuni provvedimenti (vedi art. Responsabilità e sanzioni disciplinari).
- e) In via provvisoria, è tollerato il fumo solamente nei cortili per gli studenti maggiori di sedici anni, durante l'intervallo e in prossimità dei posacenere. L'alunno sorpreso a fumare nei locali scolastici, viene ammonito dal D.S..Se reitera tale comportamento, sarà sospeso e multato, previa comunicazione alle autorità preposte.

Art. 15 CELLULARI

L'uso del cellulare in classe, durante le lezioni, è vietato (Circ. Ministro Della Pubblica Istruzione del 15/03/07).

Misure relative all'uso del cellulare:

- se l'alunno usa il cellulare durante le lezioni, il docente in cattedra lo ritira e lo restituisce all'interessato alla fine dell'ora;
- in caso di recidiva, il cellulare è temporaneamente ritirato e restituito alla famiglia a cura del Vicario del Dirigente Scolastico o del Dirigente Amministrativo;
- in caso di reazione scorretta nei confronti del docente che ritira il cellulare (es: rifiuto di consegnarlo, risposta maleducata, ecc.) sospensione dalle lezioni per uno o più giorni, a seconda del caso;
- per riprese effettuate in classe o nei locali della scuola e poi fatte circolare in Istituto o su Internet, l'alunno potrà incorrere nella sospensione dalle lezioni a seconda della gravità.

Per eventuali esigenze di comunicazione tra studente e famiglia, dettate da particolare urgenza o gravità, lo studente potrà usare il cellulare, previa autorizzazione del docente.

La scuola garantisce, come sempre è avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie e i propri figli, per gravi e urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.

A discrezione degli organi competenti si può prevedere che lo studente, in caso di infrazioni disciplinari, sia punito ma, contestualmente, possa essere avviato a svolgere attività riparatorie - risarcitorie a favore dell'Istituto.

Art. 16 GENITORI

I genitori assicurano la necessaria collaborazione con l'Istituzione scolastica per consentire un proficuo sinergismo per il raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati.

In particolare:

- a) seguono i figli nello studio domestico;
- b) sollecitano i figli ad una frequenza assidua delle lezioni;
- c) curano i rapporti con la Scuola e i Docenti, attivando i dovuti contatti e partecipando agli incontri programmati con gli insegnanti;
- d) sollecitano i figli a riferire su quanto la scuola dispone e trasmette nei loro riguardi;
- e) rispondono e contattano tempestivamente la Scuola in caso di comunicazioni

specifiche;

f) sollecitano i figli, durante le assenze, a tenersi aggiornati sulle attività didattiche svolte e programmate e ad applicarsi adeguatamente nello studio domestico.

Art. 17 PROGRAMMAZIONE.

a) Ferma restando l'esclusiva competenza dei docenti, attraverso gli OO.CC competenti (Collegio dei docenti e Consigli di classe), sia per la Programmazione educativa che per la programmazione didattica, sarà data agli studenti la possibilità di dialogare e formulare eventuali proposte che saranno discusse ed accolte nella misura in cui siano compatibili con le finalità e gli obiettivi specifici dei corsi di studio (Statuto delle Studentesse e degli Studenti, art. 2, punti 1,4).

b) I docenti renderanno noti agli studenti ogni risultato attinente alle verifiche e alle valutazioni, sia riguardo alle prove scritte che alle prove orali, al fine di offrire loro tutti gli elementi utili per individuare sia i punti di forza che di debolezza del proprio studio/apprendimento/profitto. Il voto relativo alle prove orali verrà comunicato dopo le prove stesse; il voto relativo alle prove scritte non oltre il 15° giorno dalla loro effettuazione.

c) Lo studente, ai sensi della legge sulla trasparenza ha diritto a duplicare l'elaborato, su richiesta dello stesso, se di maggiore età o del genitore e/o esercente la patria potestà, se minore di età. La spesa della duplicazione in corso d'anno è a carico del richiedente, dopo gli scrutini finali è a carico di chi ne ha fatto richiesta.

d) La scuola, per le scelte inerenti l'organizzazione scolastica di preminente rilevanza, sentirà il parere degli studenti, mediante consultazione da attivare o all'interno delle assemblee d'Istituto o con altre forme democratiche (referendum interno, questionari). Il parere verrà discusso e preso in considerazione, ma non sarà in alcun modo vincolante in ogni caso, e soprattutto nei casi in cui le scelte sono imposte da cause di forza maggiore, da necessità strutturali e/o dall'esigenza di migliorare i servizi scolastici (Statuto delle Studentesse e degli Studenti, art. 2, punto 5).

e) Gli studenti hanno il diritto di scelta tra le attività integrative e tra le attività aggiuntive offerte dalla Scuola, che si riserva tuttavia di apportare gli opportuni e/o i necessari adattamenti organizzativi, stabilendo priorità in ordine alle scelte espresse, in rapporto alla possibilità di concreta attuazione delle stesse, secondo la disponibilità finanziaria (statuto delle studentesse e degli studenti, art. 2, punto 6).

f) La Scuola, per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica, attiva iniziative concrete nell'ambito di offerte aggiuntive e integrative (Statuto delle Studentesse e degli Studenti art. 8, punti b) e c).

Art. 18 INCONTRI CON I GENITORI E COMUNICAZIONI

a) I genitori o gli esercenti la patria potestà potranno incontrare i docenti individualmente e al di fuori dell'orario delle lezioni.

b) Gli incontri collettivi docenti - genitori verranno realizzati in coerenza con quanto delineato nel POF: n. 2 incontri nei mesi di **dicembre** e di **aprile**. Essi serviranno a porre i genitori nella condizione di conoscere, attraverso i colloqui con tutti i docenti, la situazione globale dei singoli alunni; tali incontri verranno utilizzati dalla Scuola per suggerire ed attivare strategie didattiche di ordinaria programmazione o di recupero e sostegno, per chiarimenti individuali e, ai sensi della legge sulla trasparenza, per approfondimenti relativi alle verifiche e alle valutazioni.

c) Durante gli incontri i docenti comunicheranno con precisione e trasparenza le

situazioni esistenti in merito al conseguimento di tutti gli obiettivi della Programmazione.

d) I genitori comunicheranno ai docenti soprattutto le problematiche incontrate dai loro figli e si attiveranno per realizzare quanto sollecitato dalla Scuola in merito alla didattica e alla frequenza

e) La scuola, nel caso emergano difficoltà di comunicazione con le famiglie e per particolari urgenze e necessità (assenze ricorrenti e/o numerose, comportamenti inadeguati degli alunni, assenze ingiustificate, note disciplinari, preoccupanti situazioni di profitto, ecc. - vedi relativi articoli -) attiverà delle comunicazioni telefoniche o postali tramite la specifica figura - strumentale "Interventi e Servizi per gli studenti e rapporti con le famiglie", su segnalazione del Coordinatore di classe.

f) Strumenti di comunicazione tra Istituto e famiglie:

- Lettere per assenze individuali e di massa
- Schede informative sul profitto e sul comportamento (2 volte all'anno)
- Telefono.

Art. 19 VIGILANZA SUGLI ALUNNI

a) Ingresso: i docenti della prima ora di lezione; n.° 2 unità ausiliarie presenti in ogni piano

b) Uscita: docenti dell'ultima ora assistono all'uscita di tutti gli alunni dall'aula. Le unità ausiliarie in servizio sorvegliano l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico

c) Spostamenti: per ogni spostamento dentro l'edificio, la classe deve essere accompagnata dal docente in servizio .

d) Viaggi d'istruzione, visite guidate e/o uscite didattiche: n° 1 docente accompagnatore per ogni 15 alunni max.; in caso di soli quindici alunni n° 2 docenti; n° 1 docente per ogni alunno portatore H. in situazione di gravità; n° 1 docente per due alunni portatori H non in situazione di gravità.

e) Eventuali lezioni fuori sede: il docente in servizio.

f) Assemblee: durante le assemblee di classe il docente in servizio è tenuto ad assicurare la sorveglianza nei pressi dell'aula (può anche restare nell'aula) ai sensi dell'art. 13,c. 8, D. leg.vo n° 297/94. Durante le assemblee di classe il docente controllerà che le finestre rimangano chiuse. Durante le assemblee d'Istituto i docenti, secondo l'orario di lezione, presteranno la sorveglianza nei pressi del locale in cui ha luogo l'assemblea o assisteranno all'assemblea stessa, ai sensi del comma 8 dell'art. 13.

Art. 20 UTILIZZO SERVIZIO FOTORIPRODUZIONE

Ciascun docente può accedere al servizio per uso di carattere strettamente didattico, non personale, previa richiesta autorizzata da un collaboratore del Dirigente e comunque nei limiti indicati da circolari interne.

Ogni classe può acquistare schede per fotocopie.

Gli alunni, autorizzati dal docente, possono accedere al servizio solo in presenza del personale ausiliario incaricato.

Art. 21 UTILIZZO AUDIOVISIVI E LABORATORI DI INFORMATICA

a) Gli alunni possono accedere al laboratorio esclusivamente con un Docente.

b) Ciascun docente è responsabile della strumentazione per tutto il tempo dell'utilizzo. In ogni laboratorio deve essere presente il registro delle attività sul

quale il docente annoterà la presenza ed eventuali anomalie.

c) Ciascun docente è tenuto a verificare lo stato dell'aula prima e dopo lo svolgimento dell'attività, informando per iscritto o personalmente il Direttore dei laboratori.

d) I danni derivanti da impropria utilizzazione o da interventi dolosi verranno addebitati al responsabile o ai responsabili. La scuola potrà richiedere agli alunni e quindi alle famiglie il ripristino delle situazioni di efficienza delle suppellettili nei casi in cui emergano dolo o colpa per particolari situazioni che possano verificarsi.

e) La disposizione degli alunni sulle varie macchine deve rimanere invariata per l'intera durata dell'anno scolastico e deve essere indicata in apposite piantine delle singole classi, allegate al registro.

f) All'interno del laboratorio, ogni iniziativa ed ogni spostamento debbono essere autorizzati dagli insegnanti presenti in aula. All'interno del laboratorio è severamente vietato consumare vivande, manipolare le parti elettriche, meccaniche e gli accessori.

g) Al termine dell'attività di laboratorio, debbono essere rimossi i dischetti dai computer e spente le macchine. L'insegnante deve verificare che tutto sia in ordine e controllare che ciascun alunno sistemi nel dovuto modo la propria postazione.

h) Gli alunni, onde evitare di dover rispondere di eventuali danni presenti nella propria postazione e arrecati dagli studenti che l'hanno utilizzata nell'ora precedente, dovranno segnalare quanto rilevato, appena accedono all'uso dell'attrezzatura.

i) Gli insegnanti che utilizzano il laboratorio possono avvalersi della collaborazione dell'operatore tecnico pratico.

Si precisa che per i laboratori di cucina e di sala bar è in vigore un apposito regolamento che è allegato al presente e ne forma parte integrante.

Art. 22 CONCESSIONE DEI LOCALI E DELLA PALESTRA A TERZI ESTERNI ALLA SCUOLA

a) I locali e la palestra sono concessi a Enti o Associazioni se richiesti per scopi culturali, educativi e sportivi.

b) La concessione può avvenire solo ove non ostacoli, né impedisca l'attività scolastica programmata.

c) Il concessionario è tenuto alla pulizia ed al rispetto degli spazi e delle attrezzature e ne è responsabile.

Art. 23 VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Le visite d'istruzione rappresentano un momento significativo ed importante nel processo educativo che la Scuola promuove e devono pertanto configurarsi come esperienze formative complementari alle attività svolte nell'ambito dell'Istituto scolastico. Esse rientrano nel novero delle attività programmate dal Consiglio di Classe e coinvolgono il maggior numero possibile di studenti delle classi interessate. E' necessario che la programmazione sia eseguita per tempo, per permetterne, l'effettuazione nelle migliori condizioni.

Per il biennio devono essere previste uscite di un giorno per le classi prime e al massimo di due con un pernottamento per le classi seconde, salvo decisione diversa del consiglio di classe.

Per il triennio possono essere previsti viaggi d'istruzione per più giorni secondo la normativa vigente e quanto deliberato dagli organi competenti.

Le Commissioni provvederanno alla stesura di un calendario che riepiloghi le uscite

didattiche, le visite guidate e i viaggi d'istruzione, deliberati dai Consigli di Classe, con l'indicazione del periodo di effettuazione di ciascuno, avendo cura di raggruppare i viaggi in un periodo temporale che ritengano più idoneo. Le Commissioni sceglieranno le mete più facilmente realizzabili tra quelle segnalate dai Consigli di Classe.

Le commissioni comunicheranno in Segreteria, utilizzando il modulo già in loro possesso, i viaggi e le uscite da loro prescelte.

Il coordinatore di classe raccoglierà le proposte del Consiglio di classe e le presenterà alla Commissione viaggi il primo giorno utile.

La proposta dovrà contenere l'elenco dei docenti accompagnatori (uno ogni 15 alunni partecipanti) ed eventuali sostituti, per ogni alunno portatore di handicap in situazione di gravità che partecipi deve essere previsto un accompagnatore in più (docente di sostegno o comunque, docente della stessa classe). Per due alunni portatori di handicap non in situazione di gravità è sufficiente un solo accompagnatore. N.B. l'accompagnatore deve essere un docente della classe interessata almeno per i primi 15 partecipanti.

Gli accompagnatori dovranno preoccuparsi di raccogliere le adesioni e le eventuali quietanze.

L'accompagnatore in accordo con la commissione gite si occuperà di inviare tutta la modulistica a casa di ogni singolo alunno.

Gli alunni partecipanti devono costituire, come deliberato dal Collegio dei docenti, almeno il 50 % più uno della classe. Il Consiglio di classe può decidere di non far partecipare la classe o il singolo alunno/a ai viaggi e ad alle visite d'istruzione qualora ritenga che la/o stessa/o abbia avuto un comportamento riprovevole durante l'anno scolastico adducendo quindi a note disciplinari, richiami da parte del D.S., le assidue assenze, la poca partecipazione alle lezioni e quanto altro possa concorrere a rimarcare una situazione particolare.

Gli studenti che non partecipano al viaggio d'istruzione-devono frequentare le lezioni regolarmente.

Art. 24 NORME FINALI

a) Per quanto non previsto e specificato nel presente REGOLAMENTO fanno testo le norme di legge vigenti.

b) Il presente Regolamento non ha e perde valore quando entra in contrasto con norme di legge e circolari emanate anche posteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

SOMMARIO

Giornata scolastica e anno scolastico	P .2
Norme generali di comportamento Personale	p. 2
Personale A.T.A.	p. 2
Personale Docente	p. 3
Alunni	p. 3
Entrate in ritardo	p. 4
Uscite anticipate	p. 4
Giustificazioni	p. 4
Assemblee	P .5
Responsabilità e sanzioni disciplinari	p. 6
Patto Educativo di Corresponsabilità	P. 7
Ricorsi	p. 7
Uscita dalle aule durante le lezioni	p. 7
Intervallo	p. 8
Fumo	p. 8
Cellulari	p. 9
Genitori	p. 9
Programmazione	p. 9
Incontri con i genitori e comunicazioni	p. 10
Vigilanza degli alunni	p. 11
Utilizzo servizio fotoriproduzione	p. 11
Utilizzo audiovisivi e laboratori	p. 11
Concessione dei locali e della palestra a terzi	p. 12
Visite guidate e viaggi d'istruzione	p. 12
Norme finali	p. 13